



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

ORDINANZA N. 12/14

Norme per le unità poste in disarmo ed istituzione del servizio di guardiania a bordo delle unità in disarmo nei porti del Circondario Marittimo di La Maddalena

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 76 in data 30.10.2006, recante "Regolamento per il disarmo di navi mercantili" nonché l'Ordinanza 93/2003 e successive modifiche ed integrazioni che individua le zone cosiddette operative dei porti del Circondario Marittimo della Maddalena;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15.02.2006, sull'attuazione nella Comunità del Codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM);
- CONSIDERATO** che nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena operano, tra le altre, navi da passeggeri delle classi "C" e "D" (diverse dai traghetti da passeggeri ro-ro) come definite nell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE recepita con Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed il relativo regolamento di attuazione (D.M.29 luglio 2008, n. 146);
- CONSIDERATE** le attribuzioni assegnate al Comandante del Porto dagli artt. 62, 66 e 74 del Codice della Navigazione – Parte Marittima in materia di vigilanza sul movimento delle navi nel porto e in materia di guardiania delle navi in disarmo;
- CONSIDERATO** che i porti del Circondario Marittimo di La Maddalena sono interessati dall'ormeggio di numerose unità che, soprattutto durante il periodo invernale, vengono sottoposte a disarmo;
- CONSIDERATO** che la maggioranza degli scali presenti nel Circondario Marittimo non sono dotati di sistemi antincendio di tipo fisso;
- RITENUTO** ai fini della sicurezza portuale, in funzione cautelativa e a garanzia della pubblica incolumità, di dover disciplinare l'ormeggio delle navi in disarmo e/o in attesa di demolizione nonché il servizio di guardiania a bordo delle stesse;
- RITENUTO** in particolare che la disciplina del servizio di guardiania a bordo delle navi in disarmo possa agevolare la loro pronta movimentazione, a richiesta dell'Autorità Marittima, in caso di incendio, inquinamento marino e/o di ogni

	altro tipo emergenza che interessi i porti del Circondario Marittimo;
TENUTO	conto, altresì, della carenza di posti d'ormeggio e della conseguente necessità di garantire costantemente l'operatività ed efficienza degli scali del Circondario Marittimo;
VISTI	altresì gli artt. 80, 81 e 84 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima,

RENDE NOTO

che dal 15 marzo 2014, il disarmo delle navi mercantili, da pesca e delle unità da diporto (esclusi i natanti) adibite al noleggio ed il servizio di guardiania a bordo delle stesse è disciplinato dalla presente Ordinanza.

Articolo 1 (Disarmo)

- 1) Gli armatori delle navi mercantili, da pesca e delle unità da diporto (esclusi i natanti) adibite al noleggio di stanza nei porti del Circondario Marittimo di La Maddalena che intendono porre in disarmo le medesime unità sono tenuti a presentare istanza al Comandante del Porto come da allegato alla presente Ordinanza.
- 2) Fatti salvi i periodi di disarmo delle unità da pesca connessi a periodi di fermo tecnico/biologico disposti dalle Autorità competenti, per tutte le altre unità di cui al comma 1, di stanza nei porti del Circondario Marittimo di La Maddalena, è vietato il disarmo presso le banchine operative come individuate dalla propria Ordinanza 93/2003 citata in premessa.
- 3) L'unità in disarmo presso banchine non operative, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima per fini connessi alla sicurezza e operatività portuale, dovrà provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi e con le modalità indicate dall'Autorità medesima.
- 4) In caso di mancato rispetto del precedente comma le unità potranno essere rimosse d'ufficio, a spese dell'interessato, per la sistemazione in banchine disponibili ove presenti ovvero alate per il mantenimento a secco a titolo oneroso, senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Autorità Marittima.
- 5) Durante il periodo di disarmo, il responsabile dell'unità dovrà attenersi a quanto previsto al successivo art. 2 disciplinante il servizio di guardiania.

Articolo 2 (Guardiania)

- 1) Nei porti del Circondario Marittimo di La Maddalena il servizio di guardiania è obbligatorio a bordo delle seguenti tipologie di **unità in disarmo**:
 1. navi mercantili
 2. navi da pesca
 3. unità da diporto (esclusi i natanti) adibite al noleggio.

- 2) Il proprietario o l'armatore delle unità di cui sopra armate con personale marittimo che intendano porre in disarmo le medesime unità navali sono tenuti a nominare almeno un responsabile da indicare nell'istanza di disarmo con i relativi dati di recapito, fatto salvo quanto diversamente stabilito in materia di guardiania nel manuale "SMS" per le navi soggette all'applicazione del Reg. (CE) n. 336/2006 citato in premessa (Codice ISM);
- 3) Il predetto responsabile potrà essere un membro dell'equipaggio o altro idoneo marittimo.
- 4) Ai fini della sicurezza, il personale marittimo incaricato del servizio di guardiania deve assicurare almeno di:
 - a) controllare frequentemente gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità;
 - b) mantenere efficienti gli apparati antincendio e di esaurimento di bordo al fine di poter intervenire per ogni eventuale emergenza;
 - c) ispezionare frequentemente tutti i locali interni, incluso la sala macchine, al fine di accertare eventuali situazioni anomale, riferendo tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere tale da compromettere la sicurezza di bordo (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infiltrazioni d'acqua) o da generare pericoli d'incendio e/o d'inquinamento;
 - d) essere sempre reperibile al recapito telefonico indicato nell'istanza di disarmo.

Articolo 3 (Esclusioni)

Le predette norme non si applicano alle unità da diporto non utilizzate a fini commerciali ed ai **natanti da diporto** adibiti a locazione/noleggio.

Articolo 4 (Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 (Abrogazioni)

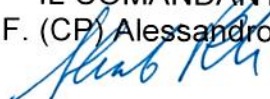
È abrogata l' Ordinanza n. 76/06 di questa Capitaneria di Porto citata in premessa.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena, 24 febbraio 2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro PETRI



BOLLO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO / UFFICIO
di _____

Il sottoscritto, _____, nato a _____,
il _____ e residente a _____ in via/piazza _____,
in qualità di proprietario/armatore della motonave/motopesca denominata _____,
iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.GG. di _____

CHIEDE

Il disarmo della suddetta Unità in data _____ con il conseguente sbarco dei
sottoelencati marittimi per (fine pesca/fine contratto/fine viaggio, ecc.) _____

MARITTIMO	MATRICOLA	COMPARTIMENTO	QUALIFICA

I marittimi con l'apposizione della loro firma dichiarano di essere soddisfatti di ogni loro avere.

DICHIARA INOLTRE

⇒ di essere a conoscenza dal combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione;

⇒ che la guardiania alla suddetta unità, ormeggiata presso _____
verrà effettuata dal Sig. _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____ via _____ n.
_____ recapito telefonico _____

Firma del richiedente _____ (Rec. Tel. _____)

Firma del Guardiano (anche per accettazione dell'incarico) _____

Luogo e data , _____

VISTO, SI AUTORIZZA
L'Autorità marittima